

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Normativa e prassi

## Bollo, esenzione negata al papà che accetta l'eredità per il figlio

11 Agosto 2009

No al contributo unificato per le spese di giustizia, ma tassazione ordinaria per la rinuncia in nome del tutelato



Scontano il bollo le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia all'eredità tributario rese nell'interesse dei minori e degli interdetti.

È questa, in sintesi, la risposta dell'agenzia delle Entrate, formulata con la **risoluzione n. 214** dell'11 agosto, al ministero della Giustizia, che ritiene, invece, tali documenti annoverabili tra quelli "antecedenti, necessari o funzionali" esclusi dall'imposta perché soggetti al "contributo unificato", previsto dall'articolo 18 del Testo unico in materia di spese di

giustizia (Dpr n. 115/2002).

La risoluzione descrive nel dettaglio le ipotesi di applicazione di tale norma.

In linea generale, i documenti sottoposti al particolare regime tributario, devono essere strettamente collegati al processo penale e civile e, in caso di rilascio di copie, la richiesta deve pervenire necessariamente da una delle parti in causa.

La stessa norma ci dice che *"atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali", mentre rimane inalterata l'imposta di bollo per "le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi"*.

In pratica il contributo unificato si applica soltanto per i documenti connessi e funzionali allo svolgimento del giudizio.

Il punto da chiarire è se le dichiarazioni descritte nell'interpello abbiano - come afferma il ministero

della Giustizia che li colloca tra gli atti "antecedenti, necessari o funzionali ai processi" - i requisiti necessari per beneficiare dell'articolo 18.

L'Agenzia è già intervenuta sulla questione con le circolari n. 70/2002 e n. 21/ 2002 e, in particolare, con la prima ha chiarito il significato dei termini "antecedenti, necessari o funzionali" in relazione all'applicazione del contributo unificato e, alla conseguente esclusione dall'imposta di bollo.

I tecnici delle Entrate confermano che le tre definizioni sottointendono un rapporto di funzionalità e necessarietà tali da rendersi indispensabili allo svolgimento del procedimento giudiziario, anche se di natura diversa da quest'ultimo.

Condizioni che gli uffici finanziari non riscontrano nell'ipotesi rappresentata dall'Amministrazione giudiziaria, in quanto non reputano le dichiarazioni in esame "antecedenti funzionali o legate" necessariamente al procedimento giudiziale di tutela, ma piuttosto correlate a finalità "estranee all'attività processuale".

Non è sufficiente a giustificare l'esenzione che l'accettazione e la rinuncia all'eredità nell'interesse del minore o dell'interdetto (resa davanti al notaio), possa avvenire soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare, che rimuove i limiti posti al genitore o al tutore nella loro qualità di amministratori dei beni del tutelato.

Trattamento fiscale, quindi, non con i criteri fissati dal Dpr n. 115/2002 per le spese di giustizia (contributo unificato), ma ai sensi del Dpr 642/72 (articolo 13 della tabella allegata), che disciplina l'imposta di bollo.

Secondo tale norma, sono esentati dalla tassa gli atti legati alla procedura della tutela dei minori, come ad esempio, ha chiarito il ministero delle Finanze *"tutte le istanze di autorizzazione prodotte dal tutore, dall'apertura alla chiusura della tutela, dirette ad ottenere un provvedimento di autorizzazione da parte del giudice tutelare o del tribunale (risoluzione del 29 novembre 1989, prot. n. 451196)"*

Devono, invece, scontare il tributo, secondo i funzionari del fisco, le dichiarazioni descritte nell'interpello, perché non correlate direttamente alla procedura di "tutela" (articoli 344 e seguenti del Codice civile), ma solo configurabili come funzionali all'amministrazione dei beni del tutelato.

L'imposta dovuta, conclude la risoluzione, è quella stabilita dall'articolo 1 della tariffa, parte I, del Dpr642/1972 per gli "atti rogati, ricevuti , autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali".

di

**Anna Maria Badiali**